

**Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 aprile – 31 luglio 2015,
n. 16221**

Presidente Luccioli – Relatore Campanile

Svolgimento del processo

1- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata improponibile, in quanto avanzata oltre il termine previsto dall'art. 123 c.c., la domanda di declaratoria di simulazione del matrimonio avanzata da K.L. nei confronti di G.A.R.,(fondata sulla deduzione dell'assenza di convivenza e di altri rapporti, per es-sersi addivenuti alla formazione del vincolo al solo scopo di far ottenere all'attrice il permesso di sog-giorno in Italia. 1.1 - La corte territoriale, rimarcata la natura inde-rogabile del termine previsto dall'art. 123 c.c., posto a tutela dell'esigenza di dare certezza al regime degli status civili, ha altresì ritenuto manifestamente in-fondata la questione di legittimità costituzionale sol-levata dalla parte, ritenendo che la scelta del legi-slatore di apporre un termine alla proposizione dell'azione di simulazione non confliggesse con alcun precetto costituzionale e che la situazione di fatto prospettata, inerente alla nascita di una figlia con-cepita con il padre del G., potesse trovare tute-la nella ormai acquisita equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli legittimi, avendo nella specie il Tribunale per i minorenni autorizzato il ri-conoscimento della figlia nata dalla predetta unione. 1.2 - E' stato considerato infondato anche il profilo inerente all'omessa qualificazione della domanda sulla base di mancanza del consenso, osservandosi che era stata formulata una specifica ed esclusiva richiesta in ordine alla simulazione del matrimonio. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione la K. propone ricorso, con unico e articolato motivo. La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 - La ricorrente deduce "violazione ed erronea e carente motivazione in ordine al presupposto di cui all'art. 123 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 proc. civ.". Sostiene che la decadenza ravvisata dai giudici nel merito non troverebbe giustificazione nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, non vi sia stata convivenza: la preclusione sancita dall'art 123 cod. civ. non potrebbe fondarsi unicamente sul decorso del tempo, bensì su un'esigenza di convalida di comportamenti tenuti dai coniugi pur nella consapevolezza di un consenso inizialmente viziato. 3 - Il motivo, che, pur evocando impropriamente vizi motivazionali, non configurabili in relazione a questioni di natura squisitamente giuridica non implicanti la ricostruzione della fattispecie sotto il profilo fattuale, è riconducibile, per come complessivamente prospettato, nel paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è infondato. 3.1 - Con l'introduzione ad opera dell'art. 18 della l. n. 151 del 1975 della norma contenuta nell'art. 123 cod. civ., il legislatore, intervenendo in una materia sulla quale, con particolare riferimento all'impugnabilità o meno, nel silenzio della legge, del matrimonio per simulazione, esistevano ampi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, ha previsto che il matrimonio può essere

impugnato da ciascuno dei coniugi "quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti". 3.2 - La norma richiamata, al secondo comma, prevede poi, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che "l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima". 3.3 - Le doglianze della ricorrente, prescindendo dai rilievi circa le conseguenze di natura personale della pronuncia impugnata, non colgono nel segno, in quanto, richiamandosi per altro precedenti di questa Corte, in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche, non pertinenti, si afferma che non sarebbe stato valutato l'aspetto relativo alla mancata instaurazione di convivenza fra la ricorrente e A. G.. In tal modo non si considera che le ipotesi della convivenza e del decorso del termine annuale sono formula-te in via alternativa, nel senso che la convivenza esclude assolutamente la proponibilità dell'azione, che, in ogni caso, come risulta essersi verificato nel caso in esame, non può essere esercitata dopo il decorso di un anno. 4 - Dovendosi ritenere che la norma contenuta nell'art. 123 cod. civ. sia stata correttamente applicata, con riferimento alla configurabilità della decadenza, dalla corte territoriale, deve ritenersi che i rilievi circa la sua legittimità costituzionale sono manifestamente infondati, nel senso che, quanto all'art. 2 Cost., non viene in considerazione, con riferimento alla possibilità di contrarre nuove nozze, "il diritto di formare una regolare famiglia", quanto la possibilità, di segno contrario, di rescindere un vincolo già realizzato. 5 - Non risultano, inoltre, sussistere irrazionali disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, né M& la denunciata violazione dell'art. 29 Cost. che, vice-versa, sembra aver ispirato il legislatore nel prescri-vere i limiti di cui al richiamato comma 2 dell'art. 123 cod. civ.. 6 - Il ricorso, pertanto deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di rilascio di copie del presente provvedimento siano omesse le generalità ed altri dati identificativi. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unifica-to, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.